

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____ 627 _____ DEL _____ 23/11/2020 _____

Pratica n. 33625 del 23/11/2020

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG 007.01.7F	Obiettivo Funzione: B01GEN – proventi da concessioni su beni

OGGETTO	Regolarizzazione di pregressa detenzione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, nonché autorizzazione per la concessione amministrativa alla sig.ra Giovanna Caferra per l'uso ed il godimento dell'immobile sito in Comune di Viterbo, località Monterazzano.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Eurosia Bonci	ISTRUTTORE P.L. Dott.ssa Vianella Di Pietro	DIRIGENTE DI AREA Avv. Maria Raffaella Bellantone
		Firmato Avv. M. R. Bellantone
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE	
ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE

CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 627 DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 23/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____ 627 _____ DEL ____ 23/11/2020 _____

OGGETTO: Regolarizzazione di pregressa detenzione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, nonché autorizzazione per la concessione amministrativa alla sig.ra **Giovanna Caferra** per l'uso ed il godimento dell'immobile sito in Comune di Viterbo, località Monterazzano

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 novembre 2019 n. 815 con la quale è stato disposto di confermare sino a nuova disposizione, l'attribuzione ad interim dell'incarico dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, conferito, con determinazione n. 572/2019, all'avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 - Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24 Settembre 2020, n. 44 e 11 Novembre 2020, n. 48, con le quali sono state

apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020 n. 34 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'annualità 2019, che evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 pari ad euro 996.897,38;

RICHIAMATA la nota prot. n. 6685 del 5 agosto 2020 trasmessa dalla Direzione Regionale Agricoltura con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al rendiconto di bilancio di questa Agenzia;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

ATTESO che ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL del 10 gennaio 1995 n. 2, nonché successive modifiche ed integrazioni, i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;

ATTESO che, nel patrimonio immobiliare dell'Agenzia è compreso, tra l'altro, il cespite, sito in Comune di Viterbo, Località Monterazzano, all'epoca censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 129 p.lla 188, costituente l'U.I. n. 24, affidato al Comune di Viterbo in virtù di concessione amministrativa, ormai decaduta in data 1993, per essere destinato a scuola elementare ed abitazione insegnante;

ATTESO che, lo stesso Comune sin dal 1966 ha autorizzato la sig.ra Giovanna Caferra l'uso gratuito dell'abitazione annessa alla scuola, a compenso del servizio prestato dalla medesima come collaboratrice scolastica;

ATTESO che, con nota prot. 493/14, nonché recente nota acquisita da ARSIAL con prot. 2501 del 19/03/2019, la sig.ra **Giovanna Caferra**, attuale detentrica del descritto cespite immobiliare, attualmente censito in Catasto al foglio 129, particella 379 sub 3 di categoria A/3, della consistenza di n. 4 vani, ha chiesto, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, la regolarizzazione non solo amministrativa ma anche ai fini idrici per il rilascio e l'installazione di un nuovo misuratore idrico, nonché l'acquisto del bene in argomento;

ATTESO che, con nota prot. 7377 del 16/09/2019, ARSIAL, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, ha proposto alla predetta sig.ra Giovanna Caferra la regolarizzazione ed il rilascio di apposito atto di concessione amministrativa da eseguirsi con le modalità e condizioni meglio descritti nella predetta nota, ovvero all'adozione del nuovo canone annuo stabilito in **€ 3.188/61** e al dovuto indennizzo di **€ 19.131/66**, connesso nei termini della prescrizione, di cui € 15.943/05 per l'indennità di occupazione comprese dal 2014 al 2018, ed i restanti € 3.188/61 per il corrente anno 2019;

ATTESO che con nota prot. 8225/19, ARSIAL in riscontro alla richiesta avanzata dalla sig.ra Giovanna Caferra, di cui nota prot. 7834/19, fornisce chiarimenti attinenti la proposta di regolarizzazione di che trattasi;

ATTESO che la sig.ra Giovanna Caferra con nota acquisita da ARSIAL prot. 9832 del 29/11/2019, sottoscrive per accettazione la proposta in argomento oltre ad avanzare formale richiesta di rateizzazione dell'importo di € 19.131/66;

ATTESO che, in ottemperanza alla richiesta di sopralluogo prot. n. 4403 del 17/12/2019, dal verbale redatto dal tecnico preposto, prot. 4474 del 20/12/2019, si evince che, seppur la disposizione interna risulti difforme dalla planimetria catastale, la superficie totale dell'U.I. in oggetto, è rimasta invariata dello stato originario e non risulta essere stata alterata mediante lavori di ampliamento o altro;

ATTESO che, la sig.ra Giovanna Caferra, con nota prot. 6114 del 15/07/2020, a rettifica di quanto richiesto con prot. 9832/19, ha dichiarato di rinunciare al rateizzo e di voler pagare il debito pregresso in unica soluzione;

ATTESO che, è in corso l'annualità 2020, per cui necessita integrare al predetto indennizzo l'importo di € 3.188/61, per un totale di € 22.320/27 da corrispondersi per la regolarizzazione della pregressa e vigente detenzione;

RITENUTO ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Regolamento regionale 7/09, di accogliere l'istanza di che trattasi e di procedere previa regolarizzazione del pregresso debito al rilascio della concessione in favore della sig.ra Giovanna Caferra;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE la procedura di regolarizzazione e concessione amministrativa pluriennale, da eseguirsi ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Regolamento regionale 7/09, del cespite sito in Comune di Viterbo, località Monterazzano, attualmente censito al catasto Fabbricati di detto Comune al **foglio 129 particella 379 sub 3, cat. A/3**, della consistenza di 4 vani, a favore della sig.ra **Giovanna Caferra**, nata a (omissis), residente in (omissis) – Codice Fiscale (omissis).

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 16 comma 4/c del Regolamento regionale 7/09, in **€ 3.188/61** l'importo del canone annuo a decorrere dall'anno 2021, che il promissario concessionario, dovrà corrispondere annualmente ad ARSIAL, a compenso per l'uso ed il godimento del descritto cespite immobiliare.

DI DETERMINARE in **€ 22.320/27** l'entità dell'indennizzo della pregressa detenzione che il promissario concessionario, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del citato



Regolamento regionale 7/09, dovrà corrispondere ad ARSIAL a risarcimento per l'uso ed il godimento del cespite per il periodo compreso dal 2014 al 2020.

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione pluriennale onerosa da sottoscrivere con il promittente concessionario.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				X		X	
D. Lgs 33/2013	30				X		X	

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI FABBRICATO

TRA

L'Agazia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agenzia**", rappresentata nel presente atto dal dott. Ing. Mario Ciarla, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agazia con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020

"proprietaria"

E

La sig.ra **Giovanna Caferra**, nata a (omissis), residente in (omissis) – Codice Fiscale (omissis), di seguito più brevemente denominata "Concessionario".

"concessionario"

P R E M E S S O

- che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, il cespite sito in Comune di Viterbo, Località Monterazzano, all'epoca censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 129 p.lla 188, costituente l'U.I. n. 24, affidato al Comune di Viterbo in virtù di concessione amministrativa, ormai decaduta in data 1993, per essere destinato a scuola elementare ed abitazione insegnante;
- che lo stesso Comune sin dal 1966 ha autorizzato la sig.ra Giovanna Caferra l'uso gratuito dell'abitazione annessa alla scuola, a compenso del servizio prestato dalla medesima come collaboratrice scolastica, attualmente censita in Catasto al foglio 129, particella 379 sub 3 di categoria A/3, della consistenza di n. 4 vani;
- che con nota prot. 493/14 nonché recente nota acquisita da ARSIAL con prot. 2501 del 19/03/2019, la sig.ra Giovanna Caferra, attuale detentrica del descritto cespite immobiliare, ha chiesto, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, la regolarizzazione non solo amministrativa ma anche ai fini idrici per il rilascio e l'installazione di un nuovo misuratore idrico nonché acquisto del bene in argomento;
- che con nota prot. 7377 del 16/09/2019, ARSIAL, ai sensi del Regolamento regionale 7/09,

ha proposto alla predetta sig.ra Giovanna Caferra la regolarizzazione ed il rilascio di apposito atto di concessione amministrativa da eseguirsi con le modalità e condizioni meglio descritti nella predetta nota, ovvero all'adozione del nuovo canone annuo stabilito in € 3.188/61 e al dovuto indennizzo di € 19.131/66, connesso nei termini della prescrizione, di cui € 15.943/05 per l'indennità di occupazione comprese dal 01/01/2014 al 31/12/2018, ed i restanti € 3.188/61 per l'intero anno 2019;

- che con nota prot. 8225/19, ARSIAL, in riscontro alla richiesta avanzata dalla sig.ra Giovanna Caferra, di cui nota prot. 7834/19, fornisce chiarimenti attinenti la proposta di regolarizzazione di che trattasi;
- che la sig.ra Giovanna Caferra con nota acquisita da ARSIAL prot. 9832 del 29/11/2019, sottoscrive per accettazione la proposta in argomento oltre ad avanzare formale richiesta di rateizzazione dell'importo di € 13.131/66, relativo all'indennità di pregressa detenzione;
- che in ottemperanza alla richiesta di sopralluogo prot. n. 4403 del 17/12/2019, dal verbale redatto dal tecnico preposto, prot. 4474 del 20/12/2019, si evince che, seppur la disposizione interna risulti difforme dalla planimetria catastale, la superficie totale dell'U.I. in oggetto, è rimasta invariata dello stato originario e non risulta essere stata alterata mediante lavori di ampliamento;
- che la sig.ra Giovanna Caferra, con nota acquisita da ARSIAL prot. 6114 del 15/07/2020, a rettifica di quanto richiesto con prot. 9832/19, ha dichiarato di rinunciare al rateizzo e di voler pagare il debito pregresso pari ad € 19.131/66 in unica soluzione;
- che nel frattempo è in corso l'annualità 2020, per cui necessita integrare al predetto indennizzo l'importo di € 3.188/61, per un totale di € 22.320/27 da corrispondersi per la regolarizzazione della pregressa e vigente detenzione;
- che l'Agenzia, con Determinazione dirigenziale n. _____ ha autorizzato la formalizzazione dell'affidamento in concessione amministrativa onerosa del descritto cespite, a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto.
- Che con bonifico è stata versata la somma di € 22.320,27 relativa alla regolarizzazione della predetta detenzione per gli anni pregressi.

T A N T O P R E M E S S O

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

Art. 1

Premesse

- 1.** Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

- 1.** ARSIAL affida, in concessione amministrativa pluriennale onerosa, alla sig.ra **Giovanna Caferra**, sopra generalizzata, l'immobile di sua proprietà sito in Comune di **Viterbo**, località Monterazzano, distinto in catasto Fabbricati di detto Comune al **foglio 129 con la part. 379 sub 3, di categoria A/3**, con consistenza di 4 vani.
- 2.** L' affidamento in concessione pluriennale, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.
- 3.** Nell'ambito del consentito utilizzo, il concessionario si impegna a mantenere integro l'immobile affidato, eseguendo tutte quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.
- 4.** Eventuali attività esercitate sull'immobile in argomento che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni questi, previo assenso dell'Agenzia, sono a totale carico del concessionario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

Art. 3

Condizioni pattuite

- 1.** ARSIAL affida in concessione amministrativa pluriennale il cespite immobiliare come sopra descritto
- 2.** La sig.ra **Giovanna Caferra**, di seguito indicata come "Concessionario", dichiara di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere il cespite e di ritenerlo idoneo alle finalità che il medesimo intende perseguire sul predetto immobile.

Art. 4

Obblighi del concessionario

- 1.** Il concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a destinare l'immobile alle finalità per le quali è stata autorizzata la concessione di che trattasi, ovvero ad abitazione.
- 2.** Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna del cespite, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso e alla frequentazione dello stesso e delle relative pertinenze, graverà sul concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni.

Art. 5

Custodia

1. Il concessionario si impegna a custodire il bene oggetto della presente convenzione con diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la gestione e la manutenzione ordinaria/straordinaria secondo le vigenti normative urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Art. 6 Divieto di sub affitto

1. E' fatto divieto al concessionario di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte dell'immobile per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi.

Art. 7 Addizioni, miglioramenti, trasformazioni.

1. L'immobile verrà consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed accettato dallo stesso senza alcuna riserva.

2. All'atto della consegna dovrà essere redatto, in contraddittorio, un apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale dell'immobile. Allo scadere della concessione si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna.

3. Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni, sono eseguite a cura e a carico del concessionario e devono essere preventivamente assentite da ARSIAL. La mancata risposta di ARSIAL, entro trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa.

4. Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti, previo assenso di ARSIAL, sarà a carico del concessionario.

5. Il valore dei lavori o opere di migliorie realizzate, in caso di retrocessione dell'immobile, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio di ARSIAL, oppure, in caso di alienazione in favore del medesimo concessionario, da eseguirsi ai sensi del Regolamento regionale 7/09, saranno riconosciuti allo stesso.

6. Il concessionario rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all'aumento di valore eventualmente conseguito dall'immobile a causa delle opere di cui al precedente comma 1, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto.

Art. 8 Responsabilità

1. Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative all'immobile da esso preso in concessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione del fabbricato, obbligandosi



a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque modifica degli stessi operata da terzi.

3. Il concessionario, per la durata del presente contratto, dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi e quant'altro.

Art. 9

Canone

1. Il canone di concessione annuo viene stabilito in **€ 3.188/61** da corrispondersi ad ARSIAL, entro la prima decade del mese di gennaio 2021 e così a seguire per le restanti annualità.

2. Il canone annuo sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli indici ISTAT.

3. Il ritardo di sei mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 10

Indennizzo di pregressa detenzione

1. Il concessionario, anticipatamente o contestualmente alla stipula del presente Atto, ha versato ad ARSIAL, tramite bonifico bancario presso l'Istituto Credito BNL – Banca Nazionale del Lavoro – Via San Nicola da Tolentino 63 Roma, codice IBAN IT48A 01005 03382 000000 218200, intestato ad ARSIAL indicando nella causale "Indennizzo pregresso dal 01/01/2014 al 31/12/2020", l'importo di **€ 22.320/27** (ventiduemilatrecentoventi/27), connesso alla regolarizzazione dei canoni dovuti e non corrisposti per il periodo compreso dal 01/01/2014 al 31/12/2020.

Art. 11

Durata

1. La durata del contratto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del presente atto, viene concordemente fissata in **5 anni**, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.

2. ARSIAL, su domanda del concessionario, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori **cinque anni**. Alla scadenza il concessionario dovrà rilasciare gli immobili oggetto del presente contratto liberi da cose, animali e persone, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza poter nulla chiedere e pretendere, a qualsivoglia titolo, azione o ragione.

3. In caso di mancato rilascio del bene, il concessionario si obbliga a pagare a favore di ARSIAL una penale di € 50/00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

Art. 12

Recesso

1. Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso del cespite o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione al concessionario, con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, senza che il concessionario possa nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o ragione.

2. Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito al concessionario recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto, a condizione che il medesimo concessionario abbia corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio del cespite, che dovrà avvenire previo ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà dell'Agenzia.

Art. 13

Essenzialità della clausole

1. Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

Art. 14

Spese di registrazione

1. Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonché quelle di bollo, copia e registrazione, sono a totale carico del conduttore da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

Art. 15

Foro competente

1. In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma.

Letto e sottoscritto in data _____

IL CONCESSIONARIO

L'ARSIAL



A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti approvano le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

IL CONCESSIONARIO

ARSIAL